COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA
n. 108 del 20/11/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TALAMINI DAL CIV. 5 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA BENTINI DAL 1 DICEMBRE AL 4 DICEMBRE 2026

Emessa da: AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

A firma di: CHIARELLI ELENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - VIA DELLA LIBERTA' 35 - 040016 SAN GIORGIO DI PIANO

Via Libertà, 35 - 40016 San Giorgio di Piano (BO)
Tel. 051 6638511 - Fax 051 892188

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la richiesta della Ditta Elecnor pervenuta in data 20/11/2026 al prot. 13705, per conto di E-Distribuzione Spa (autor. Prot. 11593/2026), con la quale richiede di istituire il divieto di sosta in via Talamini, per la realizzazione e l'inserimento della nuova linea BT in cavo sotterraneo ;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta in via Talamini dal civ. 20 fino all'intersezione con via Bentini dalle ore 08.30 alle ore 18.00 per il periodo dal 01/12/2026 fino al 04/12/2026 e comunque fino al termine dei lavori.

Visti:

- gli artt. 5 e 7 del "Codice della Strada", emanato con D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;

- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo "C.d.S.", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- **l'istituzione temporanea del divieto di sosta, con rimozione forzata**, in via Talamini dal civ. 20 fino all'intersezione con via Bentini dalle ore 08.30 alle ore 18.00 per il periodo dal 01/12/2026 fino al 04/12/2026 e comunque fino al termine dei lavori.

- all'impresa esecutrice dei lavori di:

- apporre idonea segnaletica almeno 48 ore prima dell'accantieramento;
- di liberare le aree occupate al termine dei lavori ed eliminare l'apposita segnaletica non appena ultimati i lavori.

DISPONE

1) Di trasmettere il presente atto, per competenza, al Comando della Polizia Locale dell'Unione Reno-Galliera;
1) Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
2) Il Personale del Servizio Polizia Locale, dei servizi tecnici comunali e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
3) A norma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione;
4) E' ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;
5) In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92;
6) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
7) La presente ordinanza è esecutiva solamente in presenza di segnaletica verticale correttamente installata;

In base a quanto stabilito dall'art. 38 comma 3° ed in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, il Corpo di Polizia Locale, in caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni non contemplate dalla presente Ordinanza.